



Circolare n. 9/2020 del 8 Aprile 2020

Ai gentili clienti
Loro sedi

Il nuovo calendario fiscale

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese.

In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il "Cura Italia".

I versamenti già rimessi dal 16 al 20 marzo sono considerati comunque tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.



NOTA BENE - per il ritardato versamento non si applicano sanzioni ed interessi.

Sospensione dei versamenti in scadenza ad aprile e maggio¹

contribuenti con ricavi inferiori ai 50 Milioni, se con diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;

contribuenti con ricavi superiori ai 50 Milioni, se con diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019.



ATTENZIONE! - La medesima sospensione compete, inoltre, a tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.

I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno, in unica soluzione o al massimo in 5 rate mensili, senza sanzioni e senza interessi.

Sospensione versamenti IVA per i mesi di aprile e maggio

Esclusivamente esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza che hanno subito rispettivamente una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33 % nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.



OSSERVA - i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno, in unica soluzione o al massimo in 5 rate mensili, senza sanzioni e senza interessi.

Non assoggettamento alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, esclusivamente soggetti:

con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente

che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

¹ IVA, ritenute redditi lavoro dipendente, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che operano in qualità di sostituti d'imposta, contributi Inps e premi Inail.



OSSERVA - il sostituto dovrà poi versare le ritenute entro il 31 luglio in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o al massimo in 5 rate mensili a partire dal mese di luglio, senza sanzioni e senza interessi.

Sospensione fino al 30 aprile 2020²

Esclusivamente:

- ➔ imprese turistico recettive
- ➔ agenzie di viaggio e turismo
- ➔ tour operator
- ➔ soggetti elencati nella tabella in calce



OSSERVA - i versamenti andranno effettuati in un'unica soluzione entro il 1° giugno o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di giugno.

Sospensione per i mesi di aprile e maggio³

Esclusivamente:

- ➔ imprese turistico recettive
- ➔ agenzie di viaggio e turismo
- ➔ tour operator
- ➔ soggetti elencati nella tabella in calce

² Sospensione ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria



OSSERVA - i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 1° giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospensione per i mesi di aprile e maggio⁴

Esclusivamente: federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori.



OSSERVA - I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Trasmissione CU

Entro il 30 aprile 2020

**Validità DURC e DURF
emessi a febbraio 2020**

Fino al 30 giugno 2020

³ Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale, contributi INPS e premi INAIL

⁴ Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria



Imposta di bollo

(scadenza originaria: 20 aprile)

viene spostata:

→ al **20 luglio** se l'importo è inferiore a 250 euro

→ al **20 ottobre** per i primi due trimestri se l'importo totale di entrambi è inferiore a 250 euro.

*

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.